

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1978

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, istituita con legge 8 agosto 1977, n. 596, si è insediata il 17 novembre 1977. Successivamente alla sua costituzione essa ha tenuto 16 sedute plenarie. Sul calendario dei lavori della Commissione hanno influito le note vicende che hanno caratterizzato la vita politica e parlamentare di quest'anno. La Commissione ha potuto svolgere la prima fase dei lavori programmati e cioè: ascoltare gli esponenti del Ministero della difesa (segretario generale, direttori generali e capi di stato maggiore) e raccogliere un'ampia documentazione di dati.

Nell'attuale fase dei suoi lavori, la Commissione sta procedendo all'audizione di imprese che hanno rapporti di fornitura con l'Amministrazione militare. Tale fase — sia in considerazione del numero elevato delle imprese da ascoltare, sia per la complessità dei problemi sottoposti all'attenzione delle

ditte medesime — richiederà un certo lasso di tempo. Successivamente la Commissione (secondo il dettato dell'articolo 2 della legge) prenderà in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli oggetto di contratti stipulati nell'ultimo decennio. Infine la Commissione dovrà elaborare e valutare criticamente il materiale raccolto al fine di formulare — anche sulla base di indagini di diritto comparato in corso di svolgimento — le proposte di cui all'articolo 3 della legge istitutiva. Il programma ancora da svolgere è di tale ampiezza che non consente alla Commissione di portare a compimento i suoi lavori e di sottoporre le proprie conclusioni al Parlamento entro il termine originariamente previsto (e cioè entro un anno dall'insediamento della Commissione).

La Commissione, all'unanimità, ha ritenuto pertanto necessaria una proroga del termine fissato dalla legge istitutiva. Si sottopone, quindi, all'approvazione degli onorevoli senatori il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, è prorogata di un anno.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.